IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DISPOSIZIONE N. **35**

DI DATA: **13/03/2024**

OGGETTO: **196 QUANTUM - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE PER BIOMEK I7 PER IL LABORATORIO DI GENOMICA ED EPIGENOMICA ORDINE RIT24012L**
CUP J95F21002820001
CIG B0C9F0974A

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

ELENA LISANDRO

Firmato digitalmente da ELENA LISANDRO
Data: 2024.03.15 11:23:03 +01'00'

☑ impegno 378/24

☐ accertamento

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30 maggio 2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n.2 relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;
- l'Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 27 dicembre 2023, n. 466, con oggetto "Assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2024", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;

DATO ATTO che con le Disposizioni di cui sopra si attribuisce all'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica (RIT), sulla base delle competenze interne di sequenziamento genomico e di data science, lo studio della natura quantistica dei processi biologici analizzabili con approcci "omici" (genomica e proteomica), con una metodologia che accoppia la ricerca sperimentale a quella computazionale, così come previsto dal progetto QuB - Quantum Behavior in Biological Functions;

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto QuB si intendono realizzare attività di pr-sequenziamento attraverso lo strumento di automazione Biomek i7 di Beckman Coulter, in dotazione al laboratorio LAGE;

CONSIDERATO che per l'utilizzo dello strumento Biomeck i7 è necessario il rinnovo del servizio di assistenza tecnica fornita dal produttore per garantire il funzionamento e la manutenzione del dispositivo;

DATO ATTO che la ditta Beckman Coulter s.r.l. Via Roma, 108 - Palazzo F1 20051 - Cassina De' Pecchi (MI), C.F. e P. IVA 04185110154, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, ha presentato il preventivo d'offerta Q-51437, per il servizio di assistenza tecnica annuale per Biomek i7, offrendo un prezzo di euro 35.080,00 + IVA;

CONSIDERATO ai sensi dell'art. 76 comma 2 lettera b) del D.lgs. 36/2023, il servizio possa essere affidato unicamente alla ditta Beckman Coulter s.r.l., in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici;

VISTI:

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per il quale è previsto l'affidamento diretto per affidamenti di valore inferiore a euro 140.000,00;
- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in Legge 30 luglio 2004, n. 191 e dato atto che non vi sono attualmente convenzioni Consip attive per servizi comparabili con quelli della presente disposizione;

- l’art. 4 del D.L. 126/2019 (Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca), che dispone che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” non si applicano agli Enti di Ricerca per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione.

RITENUTO:

- di approvare e sottoscrivere il contratto di acquisto allegato alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l’importo di euro 42.797,60 IVA inclusa, sul cap. 1.03.02.09.005 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature” del bilancio 2024, cod. prog. 196 QUANTUM, che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

VISTO l’art. 84 del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29/01/2021;

DATO ATTO che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura è B0C9F0974A e che il CUP del progetto è J95F21002820001;

CONSIDERATO che:

- le attività sopra citate vengono realizzate nell’ambito del progetto 196 – QUANTUM di competenza dell’Istituto RIT;
- il Responsabile Unico del Progetto è Danilo Licastro, Responsabile del Laboratorio di Genomica ed Epigenomica dell’Istituto Ricerca per l’Innovazione Tecnologica;

DISPONE

- di affidare, per le motivazioni in premessa riportate, alla ditta Beckman Coulter s.r.l., il servizio richiesto;
- di approvare e sottoscrivere il contratto di acquisto allegato alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l’importo di euro 42.797,60 IVA inclusa, sul cap 1.03.02.09.005 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature" del bilancio 2024, cod. prog. 196 – QUANTUM, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che le attività sopra descritte attengono alle attività istituzionali dell’Ente.

Il Direttore dell'Istituto Ricerca per
l'Innovazione Tecnologica
Stefano Cozzini



STEFANO
COZZINI

ALLEGATI:

- Contratto per il servizio di assistenza tecnica annuale per Biomek i7
- Preventivo d'offerta Q-51437 di data 01/12/2023

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE PER BIOMEK I7 - ordine RIT24012L CIG B0C9F0974A e CUP J95F21002820001

TRA LE PARTI

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park,
ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102,
con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321 (di seguito, Ente)
nella persona del
Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica dott. Stefano Cozzini

E

Spett.le Beckman Coulter s.r.l.
Via Roma, 108 - Palazzo F1 20051 - Cassina De' Pecchi – Milano C.F. e P. IVA 04185110154
(di seguito, Appaltatore)
nella persona del

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti allegati:
 - Preventivo Q-51437 del 01/12/2023
 - Clausole vessatorie.
3. Il Contratto è disciplinato:

a) dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 (d'ora in poi "Il Codice"), dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal Codice di Comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2022 n. 17, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf;
d) dal Patto di Integrità in materia di contratti pubblici di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28 febbraio 2024, n. 14, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Patto-Integrit%C3%A0-014-2024CDA.pdf

4. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO

1. Il servizio ha per oggetto **l'assistenza tecnica annuale per Biomek i7** come indicato da preventivo presentato dall'Appaltatore n. Q-51437 di data 01 dicembre 2023, allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3 – DURATA

1. Il presente contratto avrà validità dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 31 dicembre 2024.

2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di estendere il presente contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023.

3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.

4. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

ART. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI FATTURAZIONE

1. L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato in **euro 35.080,00 IVA esclusa, pari a euro 42.797,60 IVA inclusa**, e oneri previdenziali compresi;

2. Il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e riportare i seguenti codici:

CIG B0C9F0974A e CUP J95F21002820001

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

4. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.

5. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.

6. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

7. La fattura dovrà essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.

8. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.

9. L'importo della predetta fattura verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio dovrà essere espletato dall'Appaltatore con prontezza e regolarità. Si rinvia ai documenti del produttore di cui all'art.1.2 del presente contratto

ART. 6 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione.

2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e

violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 13.
5. Ai sensi di quanto previsto, articolo 11, comma 6 del d. lgs. 36/2023 del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
7. L' Appaltatore si impegna a fornire il servizio in base all'ordine trasmesso con ogni mezzo scritto (incluso fax e e-mail) dall'Amministrazione; tale servizio sarà fornito con proprio personale, idoneo a garantire l'ottimale esecuzione dello stesso.
8. Ogni rapporto con il personale addetto dovrà essere tenuto esclusivamente dall'Appaltatore, il quale si impegna a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza derivante dall'eventuale inosservanza delle norme di prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

ART. 7 – CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante l'espletamento del Servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e no, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

ART. 9 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) B0C9F0974A**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.
3. L'Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 9bis – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia, pari ad euro 1.754,00, resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Area Science Park, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di Area Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, Area Science Park ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. Area Science Park ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 9 del presente contratto.

ART. 10 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle

spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art.120, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 12 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:
 a) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
 b) grave inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza;
 c) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;
3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 13 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dagli art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate art. 122 comma 1 del Codice.
4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- mancata comprova in merito al possesso dei requisiti generali previsti per l'affidatario di contratti pubblici, ovvero perdita dei medesimi requisiti in corso d'appalto;
- reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
- grave inosservanza rispetto agli obblighi del patto di integrità di Area Science Park.

ART.15 – PENALI

1. Verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni inadempimento o per ogni ritardo nell'adempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 16 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Danilo Licastro, Responsabile del Laboratorio di Genomica ed Epigenomica dell'Amministrazione. Non è prevista la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto, in ragione dell'importo dell'appalto oggetto di affidamento.

ART. 17 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento e dal Patto di Integrità approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

ART. 18 - FORO DI COMPETENZA

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

ART. 19 - SPESE E IMPOSTE

1. Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

per Area Science Park | per l'Appaltatore

_____ _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Allegati:

- Allegato 1: Preventivo d'offerta Q-51437 di data 01/12/2023
- Allegato 2: Clausole Vessatorie

PREVENTIVO DI ASSISTENZA TECNICA

Preventivo n°:Q-51437

In Data :	Valido Sino Al :	Importo
01/12/2023	29/03/2024	EUR 42'797.60

Termini di Pagamento: Netto 30 giorni
Fatturazione: Anticipata , Annuale

Vostro Referente:

Contatto:Danilo Licastro
E-Mail: danilo.licastro@areasciencepark.it
Tel:

Vs Referente Commerciale

Lucia Ranieri
E-Mail: ls_sis_chit@beckman.com
Tel: +41 79 909 46 07

CLIENTE

AREA SCIENCE PARK
SS 14 - KM 163,500 CAMPUS DI BASOVIZZA ED. Q1 PT - T63B T53A.
BASOVIZZA,
34149
Italy

DATI PER LA FATTURAZIONE

AREA SCIENCE PARK
PADRICIANO 99 AREA RICERCA SCIENT. TECNOL. DI TRIESTE
TRIESTE,
34149
Italy

Pos.	Strumento Nota	Numero di Serie	Codice ID	Tipologia Contrattuale	Mese Manutenzione Preventiva	Data Inizio	Data Termine	Totale
1	Static Peltier ALP Ship Kit		81849150	Preventive Plus 1 visit PV1 ALP Static Peltier Service Contract	Aprile 2024 o secondo accordi	01/01/2024	31/12/2024	EUR 371.00
2	Static Peltier ALP Ship Kit		81632863	Preventive Plus 1 visit PV1 ALP Static Peltier Service Contract	Aprile 2024 o secondo accordi	01/01/2024	31/12/2024	EUR 371.00
3	ORBITAL SHAKER ALP	379410AW110721000381616054		Preventive Plus 1 visit PV1 ALP Orbital Shaker Service Contract	Aprile 2024 o secondo accordi	01/01/2024	31/12/2024	EUR 679.00
4	ORBITAL SHAKER ALP	379410AW120921000181708230		Preventive Plus 1 visit PV1 ALP Orbital Shaker Service Contract	Aprile 2024 o secondo accordi	01/01/2024	31/12/2024	EUR 679.00
5	Biomek i7 Hybrid (MC + Span-8) with enclosure	B8758522A002	81844599	Preventive Plus 1 visit PV1 Biomek i7 Hybrid with enclosure Service Contract	Aprile 2024 o secondo accordi	01/01/2024	31/12/2024	EUR 14215.00
6	Biomek i7 Hybrid (MC + Span-8) with enclosure	B8758521L005	81620411	Preventive Plus 1 visit PV1 Biomek i7 Hybrid with enclosure Service Contract	Aprile 2024 o secondo accordi	01/01/2024	31/12/2024	EUR 14215.00
7	Pipetting head MC96 1 - 300 uL	B8759021M034	81773766	Preventive Plus 1 visit PV1 MC96 300 uL Head Service Contract	Aprile 2024 o secondo accordi	01/01/2024	31/12/2024	EUR 1185.00
8	Pipetting head MC96 5 - 1200 uL	B8758921L001	81593242	Preventive Plus 1 visit PV1 MC96 1200 uL Head Service Contract	Aprile 2024 o secondo accordi	01/01/2024	31/12/2024	EUR 1185.00
9	Thermo ATC 96 Well Thermal Cycler 3m Cable	2020821091332	81813030	Protective Full Risk PT Thermocycler ATC 96 WELL SYSTEM 3M Service Contract	Aprile 2024 o secondo accordi	01/01/2024	31/12/2024	EUR 2180.00

Totale IVA Esclusa	EUR 35'080.00
IVA:@22.00	EUR 7'717.60
Totale Lordo	EUR 42'797.60

Note e Chiarimenti:

Sono esclusi eventuali accessori esterni se non esplicitamente indicati in offerta con apposito codice ID / SN.

Contratto di servizio PV1: Preventive plus 1
Include una manutenzione preventiva all'anno, nonché manodopera, tempo di viaggio e parti certificate per la manutenzione. Include anche uno sconto del 20% su tutte le parti certificate necessarie durante la riparazione. La mano d' opera e le trasferte per le eventuali riparazioni saranno quotate a parte.

Contatti Beckman Coulter Italia

Contatto	Motivo della chiamata	Telefono	Email
Vendita e Offerte Contratti di manutenzione	Assistenza per il vostro preventivo di manutenzione	+39 0295392550	LS_SIS_CHIT@beckman.com
Assistenza amministrativa contratti manutenzione	Assistenza amministrativa per i vostri ordini di contratti di manutenzione	0800 593 845	lsservicecontracts@beckman.com
Reagenti e consumabli	Assistenza per ivostri ordini di reagenti e consumabili	0800 593 845	lseuropeorders@beckman.com
Assistenza tecnica	Assistenza tecnica strumenti	02 95392 456	italylscc@beckman.com
Oridni Strumenti	Assistenza per i vostri ordini strumenti	0800 593 845	lsinstruments@beckman.com

BECKMAN COULTER S.R.L.
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA Divisione Life Science Clausole contrattuali

1) Servizio in loco:
Tutte le richieste di intervento per la Life Science, di cui fa parte anche la linea di Citometria a flusso, devono essere inoltrate alla sede Beckman Coulter, servizio di Assistenza Tecnica, di Cassina de' Pecchi – Via Roma, 108 - ai seguenti contatti: Tel.: 02.95392.456-397 — e-mail: italylscc@beckman.com e PEC: lifesciences@pec.beckman.it
L'orario di lavoro per la ricezione delle chiamate è da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30 .

2) Manutenzione straordinaria /chiamate in emergenza
Le richieste di intervento in emergenza, dovute a guasto o cattivo funzionamento, dovranno essere inoltrate alla sede Beckman Coulter di Cassina de' Pecchi (MI) – via Roma 108 – Tel. : 02.95392.456-397 –
e-mail: italylscc@beckman.com e PEC: lifesciences@pec.beckman.it
Le richieste verranno smistate in tempo reale ai tecnici di zona.
L'orario di lavoro per la ricezione delle chiamate è da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30.
Il servizio offerto è dipendente dal tipo di contratto stipulato con il cliente all'atto della vendita o successivamente .
Nel caso di contratto di tipo "Full Risk" o di contratto AP per strumenti in comodato d'uso , le visite su chiamata di emergenza sono illimitate , sono incluse le ore di viaggio del tecnico, le ore di lavoro effettuate , le spese di trasferta nonché tutte le parti di ricambio necessarie alla riparazione e alla messa a punto dello strumento.
L'intervento tecnico sarà effettuato nel più breve tempo possibile, mediamente entro 48 ore dalla chiamata.
La priorità sarà comunque definita dalla tipologia di contratto in essere .
I nostri tecnici hanno a disposizione una dotazione completa di pezzi di ricambio originali per risolvere la maggior parte delle riparazioni già dalla prima visita .

3) Manutenzione preventiva e ordinaria
Nel caso in cui sia previsto dal contratto in essere , per ogni singolo strumento viene genarato nell'arco della durata del contratto un piano di manutenzione annuale .
Per far si che il suddetto piano d'azione sia efficace ed applicato ad ogni singolo strumento , settimanalmente viene inviata ad ogni tecnico la situazione attuale relativa alle manutenzioni in essere , al contempo il service manager verifica che il piano in essere sia rispettato e prende eventuali provvedimenti atti a risolvere eventuali criticità sulle tempistiche delle manutenzioni.

4) Aggiornamenti tecnologici :
Sarà compito del servizio tecnico segnalare al cliente ogni eventuale disponibilità di aggiornamenti hardware e software. Gli aggiornamenti sono indicati dalla fabbrica mediante il sistema MOD e sono identificati in type 1-2-3 a seconda della loro criticità.
Le MOD Type 1 saranno in ogni caso garantite e gratuite in quanto atte a risolvere criticità importanti , le MOD Type 2 e Type 3 seranno effettuate in base alla copertura ed al tipo di contratto previsto per ogni singola macchina.

5)Consegna, installazione, collaudo :
La consegna della strumentazione, l'installazione e il collaudo avviene nei tempi definiti durante la vendita o dal contratto di locazione stipulato.
Solitamente la consegna e l'installazione avviene entro 30 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione.
Il servizio di assistenza tecnica concorda l'installazione della strumentazione presso il cliente contattando preventivamente il Responsabile del Laboratorio , verificando la fattibilità della consegna e la tipologia degli impianti necessari alla messa in funzione degli strumenti .

6) Procedura di installazione:
I protocolli di installazione, per ogni strumento Beckman Coulter, prevedono:
- Installazione tecnica: durante questa fase il tecnico di riferimento provvede alla completa esecuzione di tutti gli allineamenti e le verifiche tecniche dello strumento oltre alla completa installazione di hardware e software .
- Start up: durante la fase di installazione il tecnico ha la responsabilità di formare il personale di laboratorio ad un livello di autonomia tale da permettere l'esecuzione della routine, le sessioni di controlli di routine e di piccoli interventi di manutenzione giornaliera in totale autonomia. La durata di questa fase è definita dalle indicazioni di fabbrica e concordata in fase di trattativa di vendita .

7) Obbligo di corretto utilizzo :
L'utilizzatore, con la sottoscrizione del contratto di fornitura, si obbliga, nell'esercizio della propria attività, ad usare la strumentazione fornita secondo le tecniche di utilizzo indicate dal personale specializzato di Beckman Coulter S.r.l., ricorrendo comunque all'attività di personale tecnico competente.Qualora lo strumento sia stato utilizzato non seguendo le IFU, Beckman Coulter non procederà all'emissione di alcuna nota di credito qualora vi sia in essere un contratto. .

8) Garanzia:
La garanzia decorre a partire dalla data del collaudo ove previsto Durante il periodo di garanzia:

- sono compresi tutti gli interventi atti al ripristino del normale funzionamento dello strumento oggetto dell'offerta. Oltre alle ore di lavoro del nostro tecnico sono altresì comprese le ore di viaggio, le spese di trasferta nonché tutte le parti di ricambio necessarie alla riparazione dello strumento. La garanzia NON prevede alcun tipo di intervento preventivo; se richiesta la MP verrà quotata separatemente.
La garanzia ha durata annuale, se non diversamente indicato da Beckman Coulter S.r.l.
L'attività di assistenza verrà effettuata da tecnici specializzati Beckman Coulter S.r.l. durante e non oltre le normali ore di lavoro.

9) Esclusioni
Non rientrano e non sono coperte da garanzia tutte le richieste di intervento generate da:
- cause dovute al cattivo uso dello strumento da parte dell'operatore, negligenza o da operazioni errate eseguite senza prima aver consultato il manuale di istruzioni fornito con lo strumento;
- danni derivanti da cause esterne quali: incendi, esplosioni, allagamenti, sovratensioni, ecc. e per attività o tentate riparazioni effettuate da personale non autorizzato Beckman Coulter S.r.l. che verranno pertanto fatturate a parte.
- modifiche e/o spostamento degli strumenti su richiesta specifica del cliente.
- manutenzioni preventive.

10) Esclusività:
Beckman Coulter S.r.l. svolge in esclusiva l'assistenza tecnica sugli strumenti da essa commercializzati, tramite proprio personale specializzato. Dichiara pertanto di essere l'unica idonea ad assicurare riparazioni a regola d'arte; secondo le specifiche tecniche richieste, è la sola inoltre a fornire ricambi originali. Nel caso di interventi effettuati da terzi, verranno considerate scadute ad ogni effetto le clausole di garanzia, come pure ogni responsabilità, anche indiretta, per quanto concerne le norme di sicurezza del prodotto contemplate da D. Lgs 81 del 15/05/2008. Non sono previste note di credito nei suddetti casi..

11) Risoluzione anticipata del servizio:
Il cliente potrà porre termine ai servizi ordinati e/o cancellare prodotti coperti dal contratto, dandone comunicazione scritta a Beckman Coulter con un preavviso di 60 giorni. Partendo dalla data di ricezione della richiesta ufficiale di annullamento, verranno stornati i mesi rimanenti al termine del regolare contratto in essere e solo in caso di contratto Full Risk. Attenzione, se al momento della richiesta di interruzione contrattuale Beckman Coulter avrà eseguito la regolare manutenzione programmata, al cliente verrà rimborsato una quota massima pari al 20% del valore annuo del contratto indipendentemente dalla data di richiesta d'annullamento e solo in caso di contratto tipo Full Risk. Nei restanti casi non è previsto alcun indennizzo.

12)Rapporti di lavoro
Al termine di qualsivoglia intervento di manutenzione effettuato da personale di Beckman Coulter e alla presenza del personale del laboratorio, il tecnico che ha effettuato l'intervento è tenuto a stilare un accurato rapporto di lavoro. L'intervento si riterrà concluso (anche se non chiuso) con la firma del Cliente, attestante la veridicità delle affermazioni contenute nel rapporto tecnico. Il personale tecnico di Beckman Coulter, non potendo conoscere eventuali procedure interne del Cliente, non è tenuto a consegnare copie di quest'ultimo all'eventuale Servizio di Ingegneria Clinica e/o uffici amministrativi. Solo in caso di indisponibilità di un operatore sanitario il rapporto di lavoro può essere controfirmato dal Referente del SIC.

I rapporti di lavoro relativi ad interventi di manutenzione correttiva riporteranno chiaramente i dati anagrafici del singolo strumento (modello, numero di matricola, ubicazione, etc.), la data della richiesta di intervento, la data di esecuzione, le ore di lavoro con indicazione dell'ora di inizio, la descrizione del guasto riscontrato, il materiale utilizzato e qualsiasi informazione ritenuta necessaria per la corretta gestione e valutazione dell'intervento.
13)Esclusioni e limiti del servizio
Beckman Coulter non sarà ritenuta inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a forza maggiore, indicando con tale espressione incendi, esplosioni, allagamenti, sovratensioni, catastrofi e in genere, a qualsiasi evento che sfugga alla volontà delle parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento. La parte che non ha potuto adempiere per causa di forza maggiore ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento.
Beckman Coulter , ad esclusione che si palesi dolo o colpa grave, non sarà responsabile di danni di alcun tipo, comunque verificatesi in relazione alle prestazioni rese dalla Società stessa.
Il presente contratto non include riparazioni rese necessarie dall'uso improprio dello strumento o degli accessori, o comunque in dipendenza da cause diverse dall'uso normale delle stesse, da cause esterne riconducibili a caso fortuito o forza maggiore, da danneggiamenti colposi o dolosi delle apparecchiature, da uso di materiali non conformi alle istruzioni fornite dal produttore (Manuale d'uso), o da alimentazione elettrica e da deficienze degli altri impianti di servizio (vedasi ad esempio impianto idrico e climatizzazione)
Sono esplicitamente escluse dal presente contratto le verifiche di Sicurezza Elettrica degli strumenti e degli impianti secondo le norme CEI vigenti. Resta inteso che tali verifiche di sicurezza potranno peraltro essere effettuate da Beckman Coulter qualora ufficialmente richieste dal cliente. La verifica della sicurezza elettrica non è gratuita e non è inclusa nella formula contrattuale.
NON SONO COPERTI dal contratto tutte le modifiche e gli spostamenti degli strumenti su Vs. richiesta.
14)Oneri a carico del Cliente
Il cliente è tenuto a :
Fornire la necessaria alimentazione elettrica e idrica (laddove sia prevista per l'utilizzo strumentale) e garantire un corretto funzionamento di tutti gli impianti di servizio.
I costi di adeguamento agli impianti di servizio (rete elettrica, idrica, scarichi reflui, lavori edili, etc. etc.) sono solo ed esclusivamente a carico del cliente.
Mantenere l'efficienza e garantire la conformità dell'impianto elettrico, secondo quanto previsto dalle norme CEI.
Mantenere i locali nelle condizioni ambientali specifiche indicate dal produttore. (Vedi temperatura d'esercizio).

Curare la pulizia e l'igiene dello strumento e degli accessori correlati, oltre che dei locali dove sono ubicati.
Garantire che lo strumento sia utilizzato in conformità alle raccomandazioni previste nel Manuale d'Uso.
Mettere lo strumento e gli accessori a disposizione del personale tecnico di Beckman Coulter per tutto il tempo necessario alla prestazione del servizio, anche oltre il normale orario lavorativo.
Fornire ogni informazione e ogni supporto necessario o utile al corretto espletamento del servizio di Assistenza Tecnica.
Far rispettare le norme di sicurezza da tutte le persone presenti nei locali.
Non apportare nessuna modifica strumentale (Hardware e Software) che non sia preventivamente approvata da Beckman Coulter.

15)Obblighi di riservatezza e di non divulgazione
In considerazione del fatto che il Cliente concede a Beckman Coulter l'accesso ai Locali del Cliente per adempiere agli obblighi stabiliti nel presente Contratto, Beckman Coulter accetta di: (1) mantenere riservate tutte le Informazioni riservate (definite di seguito) che possono essere divulgate incidentalmente ai dipendenti di Beckman Coultero acquisite dai dipendenti di Beckman Coulter nel corso dell'accesso ai locali del Cliente; (2) utilizzare le Informazioni riservate solo ai fini di adempiere alle obbligazioni del presente Contratto; e (3) utilizzare lo stesso livello di diligenza che Beckman Coulter utilizzerebbe per proteggere le proprie informazioni riservate per vietare la divulgazione delle Informazioni riservate e vietare l'uso non autorizzato delle Informazioni riservate. Gli obblighi di riservatezza e non divulgazione di Beckman Coulter non si applicano alle Informazioni riservate che: (a) al momento della divulgazione da parte del Cliente a Beckman Coulter sono disponibile al pubblico o di pubblico dominio; (b) dopo la divulgazione da parte del Cliente a Beckman Coulter, diventano disponibile al pubblico o di pubblico dominio mediante pubblicazione o altro, salvo in violazione del presente Accordo da parte di Beckman Coulter; (c) Beckman Coulter può dimostrare che erano in suo possesso al momento della divulgazione da parte del Cliente o sono state ricevute in modo indipendente da Beckman Coulter o dalle sue affiliate senza l'uso o l'accesso alle Informazioni riservate; (d) Beckman Coulter o le sue società affiliate ricevono da una terza parte che ha il diritto di divulgare tali Informazioni riservate a Beckman Coulter o società affiliata e che non richiede che le stesse siano mantenute riservate; (e) vengono trasmesse a Beckman Coulter dopo che il Cliente ha ricevuto una notifica scritta da Beckman Coulter che Beckman Coulter non desidera ricevere ulteriori Informazioni riservate; o (f) sono tenute ad essere divulgate in conformità con la legge o i regolamenti applicabili o per ordine di un tribunale o altro organo della giurisdizione competente, a condizione che Beckman Coulter ne dia tempestiva comunicazione al Cliente prima di tale divulgazione. Gli obblighi di riservatezza e di non divulgazione di Beckman Coulter ai sensi del presente Accordo sopravvivranno per sei (6) anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. "Informazioni riservate" indica tutte le informazioni, indipendentemente dal formato a cui sono state ridotte e comprese le comunicazioni orali, che passano dal Cliente a Beckman Coulter relative all'attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, disegni, know-how, tecniche, codici sorgente e oggetto, piani aziendali e di marketing, proiezioni, accordi e accordi con terze parti, informazioni sui clienti, informazioni sui clienti di proprietà dei clienti, formule, elenchi di clienti, concetti non ridotti a forme materiali, progetti, piani, modelli, pacchetti software e attrezzature.
16)Protezione dei dati
Il Cliente e Beckman Coulter devono rispettare le leggi sulla protezione dei dati in base alla normativa GDPR. Per "Dati personali" si intende qualsiasi informazione che può essere (a) utilizzata per identificare direttamente o indirettamente un individuo o (b) ragionevolmente sufficiente per collegarsi a un individuo.
Laddove Beckman Coulter possa trattare i Dati personali contenuti nell' Apparecchiatura durante l'esecuzione dei Servizi, si applicano le seguenti disposizioni: (a) Il Cliente ha l'autorità unica ed esclusiva di determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati personali da parte di Beckman Coulter. Beckman Coulter elaborerà tali Dati personali solo allo scopo di fornire Servizi in conformità con le istruzioni del Cliente; (b) Beckman Coulter manterrà riservati i Dati personali e implementerà misure tecniche e organizzative per proteggerli da distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso accidentali, illegali o non autorizzati.
Prima di restituire qualsiasi Apparecchiatura a Beckman Coulter, il Cliente dovrà decontaminarla e assicurarsi che tutti i Dati personali memorizzati in tale Apparecchiatura vengano eliminati. Il Cliente riconosce che, in ogni caso, tutti i dati e le impostazioni memorizzati nell'Attrezzatura restituita possono essere cancellati da Beckman Coulter. Nell'esecuzione del presente Accordo le Parti riconoscono che ciascuna di esse tratterà i Dati personali del rispettivo personale e/o dei loro rappresentanti coinvolti nell'esecuzione o nell'amministrazione del Contratto o in risposta a qualsiasi richiesta dell'autorità di regolamentazione applicabile. I Dati personali condivisi tra le Parti saranno mantenuti al sicuro dal destinatario in conformità con il presente Accordo e le leggi applicabili sulla protezione dei dati, incluso il riferimento ai Dati personali trasferiti al di fuori della giurisdizione in cui sono stati raccolti. Entrambe le Parti agiscono in modo indipendente rispetto ai Dati personali del proprio personale e/o dei loro rappresentanti e devono informare tali individui che i loro Dati personali saranno condivisi con l'altra Parte ai fini dell'esercizio del presente Accordo.
Se una Parte propone il trasferimento, la condivisione o altro trattamento di Dati personali che non sia contemplato dal presente Accordo, le Parti, prima di tale trasferimento, condivisione o altro trattamento, determineranno e documenteranno i rispettivi ruoli in relazione a tali Dati personali al fine di identificare e facilitare il rispetto dei rispettivi obblighi ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Le Parti possono stipulare ulteriori accordi in relazione a tale attività, se necessario.

17)Foro Competente
Per ogni controversia è competente il foro di Milano

ALLEGATO 3: CLAUSOLE VESSATORIE

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI LICENZA E GARANZIA ANNUALE PER IL SEQUENZIATORE PROMETHION24 ordine RIT24012L CIG B0C9F0974A e CUP J95F21002820001

TRA LE PARTI

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321

E

Beckman Coulter s.r.l.
Via Roma, 108 - Palazzo F1 20051 - Cassina De' Pecchi – Milano C.F. e P. IVA 04185110154

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 6 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Art. 7 – Clausole di riservatezza

Art. 10 – Recesso per giusta causa

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

Art.12 – Risoluzione per inadempimento

Art.13 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

Art. 14 – Clausola risolutiva espressa

Art. 15 – Penali

Art. 18 – Foro di competenza

Per accettazione

Il fornitore

Per **Beckman Coulter s.r.l.**

Il/La _____
